



SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE



Le scuole di specializzazione post-lauream in medicina e chirurgia venivano disciplinate dal decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, in attuazione della direttiva Cee n.82/76.

Tale decreto modificava l'assetto delle scuole di specializzazione sino a quel momento vigente nel nostro Paese (in Italia permanevano circa centocinquanta specializzazioni contro quarantotto previste dalla normativa europea), con l'introduzione di una formazione specialistica retribuita ed a tempo pieno.

L'impegno che veniva richiesto allo specializzando doveva essere almeno pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, con la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio cui facevano parte le strutture nelle quali veniva effettuata la formazione con la graduale assunzione dei compiti assistenziali.

Agli specializzandi veniva corrisposta annualmente una borsa di studio di 22 milioni 467 mila e 500 lire.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.250 del 23 ottobre 1999 - supplemento ordinario n.187/L), in attuazione alla direttiva CEE 93/16 in "materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli", viene abrogato il sopra menzionato decreto legislativo 257/91, fatto salvo quanto previsto dall'art.3, comma 2 e vengono introdotte parecchie novità nella nuova disposizione legislativa.

Vengono istituiti due organismi per sovrintendere alle attività di formazione: l'Osservatorio nazionale della formazione specialistica e gli Osservatori regionali. Il tutto a garanzia della qualità e dell'adeguatezza delle strutture.

In seno alla formazione dello specialista spariscono le borse di studio e le altre forme di retribuzione dei medici specializzandi, e viene introdotto un contratto di formazione-lavoro rinnovabile solo dopo una verifica con l'Università e la Regione.

Si tratta di un rapporto di lavoro assolutamente atipico, in base al quale il medico stipula un vero e proprio contratto annuale di lavoro (regolato dalle norme di diritto privato e rigidamente a tempo determinato) all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione universitaria.

Tale contratto dura, come detto, solo un anno ma è rinnovabile per un periodo massimo pari a quello della durata del corso. Chi alla fine di ogni anno, non è ammesso a proseguire lo studio-lavoro perché non ha raggiunto gli obiettivi formativi fissati lascerà il posto ad un altro.

Non devono essere recuperate (e non determinano, quindi, interruzione del periodo di formazione) le assenze per motivi personali che non superino i trenta giorni nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Il trattamento economico sarà unico, omnicomprensivo e diviso in due parti: una uguale per tutte le specializzazioni, un'altra differenziata.

Il D.Lgs. n.368/99 prevedeva che per tutta la durata della formazione lo specializzando non potesse esercitare attività libero-professionali esterne alla struttura assistenziale in cui effettuava la specializzazione e non poteva instaurare rapporti convenzionali o precari con il Servizio Sanitario Nazionale o con enti ed istituzioni pubbliche e private.

Con l'emanazione della Legge Finanziaria 2001 sono state introdotte nuove disposizioni che ricoprono precipuo e sostanziale interesse per i medici che si iscrivono alle scuole universitarie di specializzazione, per il motivo suesposto si ritiene utile riportare il testo della disposizione stessa.

Legge Finanziaria 2001 - art.19**comma 11**

I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.

comma 12

Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.

La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario Nazionale né con i medici tutori.

Per un medico italiano sarà possibile frequentare una scuola di specializzazione nei Paesi della Comunità Europea (tutte a numero chiuso) ed il relativo diploma ottenuto sarà riconosciuto dal Ministero della Sanità come equipollente per lo svolgimento dell'attività di specialista in Italia.

In assenza di appositi trattati risulta invece difficile il riconoscimento del titolo di specialista ottenuto in Paesi non aderenti alla Cee, dal momento che in quest'ultimi la formazione specialistica presenta una programmazione diversa da quella rinvenibile nei corsi tenuti nei Paesi della Cee.

I medici che hanno conseguito il titolo di specialista dovrebbero trovare (teoricamente!) in tempi brevi una collocazione nel mondo del lavoro, atteso che il numero degli specialisti da formare è determinato mediante una programmazione triennale sulla base delle esigenze sanitarie del Paese e la partecipazione ai concorsi pubblici è riservata solo ai possessori di un titolo di specializzazione.

Purtroppo non sempre ciò si verifica, anche perché nel nostro Paese la legislazione sanitaria in materia presenta alcune lacune.

Attualmente le scuole di specializzazione che offrono maggiori possibilità di lavoro sono quelle di Anestesia e Rianimazione e Radiodiagnostica.